SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 aprile 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Kabi». *(14A02327)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Teva». *(14A02328)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eptifibatide Strides Arcolab International». *(14A02329)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frovatriptan DOC Generici». *(14A02330)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Acic» *(14A02331)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxyredit» *(14A02332)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxyquales» *(14A02333)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pafinur». *(14A02334)*

Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Mylan». *(14A02335)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Sandoz GMBH». *(14A02336)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tibocina». *(14A02337)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Premiun Pharma». *(14A02338)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz Sandoz». *(14A02339)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escertal». *(14A02340)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moxifloxacina Teva». *(14A02341)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frondava». *(14A02342)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lendormin». *(14A02343)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultralan Dermatologico». *(14A02344)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultraproct». *(14A02345)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ventolin». *(14A02346)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel». *(14A02347)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clexane T». *(14A02348)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clexane». *(14A02349)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flixotide». *(14A02350)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano «IMMUNORHO, IMMUNOHBs, KEDHBs». *(14A02351)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoduplamox». *(14A02352)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fastum». *(14A02353)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec». *(14A02354)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». *(14A02355)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin». *(14A02356)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen». *(14A02357)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentralizzata del medicinale per uso umano «Brimoftal», con conseguente modifica stampati. *(14A02358)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Idarubicina Sandoz», con conseguente modifica stampati. *(14A02359)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Itraconazolo Sandoz Gmbh», con conseguente modifica stampati. *(14A02360)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Ropivacaina Teva», con conseguente modifica stampati. *(14A02361)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Brimonidina Bausch & Lomb», con conseguente modifica stampati. *(14A02362)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Mirtazapina Bluefish», con conseguente modifica stampati. *(14A02363)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Simvastatina Bluefish», con conseguente modifica stampati. *(14A02364)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2014, n. **55**.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando — anche in caso di determinazione contrattuale del compenso — la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE

Art. 4.

Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione

di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera *e)*;

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera *e)*, quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6.

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7.

Giudizi non compiuti

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PENALE

Art. 12.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13.

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

Art. 14.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16.

Parte civile

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Art. 18.

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Art. 19.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21.

Determinazione del valore dell'affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso.

Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22.

Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Art. 23.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 25.

Incarico non portato a termine

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 27.

Trasferte

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 marzo 2014

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 928

TABELLE PARAMETRI FORENSI

1. GIUDICE DI PACE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	65,00	225,00	405,00
2. Fase introduttiva del giudizio	65,00	240,00	335,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	65,00	335,00	540,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190,00	810,00	1.600,00	1.720,00	5.400,00	9.915,00
4. Fase decisionale	190,00	810,00	1.620,00	2.767,00	4.050,00	5.870,00

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	846,00	1.735,00	3.090,00	4.536,00	6.350,00
2. Fase introduttiva del giudizio	120,00	405,00	740,00	1.145,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120,00	540,00	1.116,00	1.790,00	2.550,00	3.450,00
4. Fase decisionale	170,00	710,00	1.540,00	2.790,00	4.050,00	5.990,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da€ 26.000,01 a € 52.000,00	da€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	885,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	115,00	405,00	740,00	1.147,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	810,00	1.585,00	2.565,00	3.645,00	4.925,00
4. Fase decisionale	235,00	875,00	1.925,00	3.500,00	3.950,00	7.490,00

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	505,00	875,00	1.620,00	2.360,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	40,00	135,00	200,00	335,00	470,00	675,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00	1.280,00	1.820,00	2.700,00

6. ATTO DI PRECETTO

valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52,000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	135,00	225,00	315,00	405,00	540,00

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52,000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	405,00	1.350,00	2.225,00	3.170,00	4.320,00

8. PROCEDIMENTI MONITORI

valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52,000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	450,00	540,00	1.305,00	2.135,00	4.185,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.080,00	2.025,00
Fase introduttiva del giudizio	270,00	675,00	750,00	945,00	1.385,00
Fase istruttoria	335,00	1.010,00	1.215,00	1.620,00	2.225,00

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.690,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	335,00	640,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	810,00	1.147,00	1.890,00	2.700,00	3.780,00
4. Fase decisionale	100,00	370,00	605,00	1.145,00	1.687,00	2.430,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	510,00	875,00	1.690,00	2.360,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	305,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	335,00	540,00	875,00	1.215,00	1.690,00
4. Fase decisionale	170,00	575,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.850,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	135,00	510,00	1.080,00	1.960,00	2.835,00	4.180,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	510,00	877,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	945,00	1.755,00	2.900,00	4.120,00	5.600,00
4. Fase decisionale	200,00	810,00	1.820,00	3.305,00	4.860,00	6.950,00

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	675,00	1.215,00	2.225,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	270,00	740,00	1.080,00	1.875,00	2.360,00	3.105,00
3. Fase decisionale	135,00	370,00	640,00	1.150,00	1.690,00	2.430,00

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	875,00	1.890,00	3.510,00	5.130,00	7.425,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	740,00	1.280,00	1.960,00	2.767,00	3.700,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	135,00	675,00	1.280,00	2.090,00	2.970,00	4.050,00
4. Fase decisionale	135,00	740,00	1.280,00	2.360,00	3.440,00	4.930,00

15. GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	**Giudice di Pace**	**Indagini preliminari**	**Indagini difensive**	**Cautelari personali**	**Cautelari reali**	**GIP e GUP**	**Tribunale monocratico**	**Tribunale collegiale**	**Corte di Assise**	**Tribunale di Sorveglianza**	**Corte di Appello**	**Corte di Assise di Appello**	**Corte di Cass. e Giur. Sup.**
1. studio della controversia	360,00	810,00	810,00	360,00	360,00	810,00	450,00	450,00	720,00	450,00	450,00	720,00	900,00
2.fase introduttiva del giudizio	450,00	630,00		1.170,00	1.170,00	720,00	540,00	720,00	1.350,00	900,00	900,00	1.890,00	2.520,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	720,00	990,00	1.350,00			990,00	1.080,00	1.350,00	2.250,00	1.350,00	1.350,00	2.160,00	
4. decisionale	630,00	1.170,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.225,00	2.610,00

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	120,00	350,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	60,00	175,00	290,00	470,00	700,00	935,00

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	105,00	315,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase di trattazione e conclusiva	225,00	540,00	810,00	1.295,00	1.835,00	2.480,00

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	140,00	430,00	650,00	1.000,00	1.365,00	1.800,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	72,00	285,00	430,00	645,00	935,00	1.220,00

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	65,00	270,00	405,00	675,00	945,00	1.280,00

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	160,00	590,00	860,00	1.400,00	1.995,00	2.750,00

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	3.240,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	540,00	875,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	605,00	945,00	1.550,00	2.160,00	2.970,00
4. Fase decisionale	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00
5. Fase cautelare	200,00	540,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.780,00

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.215,00	2.160,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	605,00	1.010,00	1.550,00	2.160,00	2.900,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	340,00	675,00	1.010,00	1.485,00	2.025,00
4. Fase decisionale	135,00	340,00	675,00	1.145,00	1.690,00	2.430,00
5. Fase cautelare	200,00	605,00	1.010,00	1.800,00	2.295,00	3.915,00

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	540,00	945,00	1.685,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	340,00	540,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85,00	270,00	470,00	945,00	1.350,00	1.955,00
4. Fase decisionale	170,00	875,00	1.350,00	2.090,00	3.970,00	4.115,00
5. Fase cautelare	135,00	405,00	675,00	1.280,00	1.820,00	2.630,00

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	2.900,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	405,00	605,00	1.010,00	1.350,00	1.820,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	405,00	740,00	1.350,00	1.955,00	2.900,00
4. Fase decisionale	170,00	875,00	1.350,00	2.360,00	3.105,00	4.320,00
5. Fase cautelare	135,00	470,00	810,00	1.485,00	2.160,00	3.170,00

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	270,00	1.215,00	1.890,00	2.295,00	4.320,00	5.870,00

26. ARBITRATO

valore	da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	1.620,00	4.050,00	7.085,00	16.200,00

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

"Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive."

"Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. Regolamenti.

1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. – 4ter. (*Omissis*).".

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 96 del codice di procedura civile:

"Art. 96. Responsabilità aggravata.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.".

Si riporta il testo dell'art. 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

"Art. 140-*bis*. Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera *b)*. Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.".

Note all'art. 12:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A)".

14G00067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2014.

Attuazione del primo periodo del comma 6, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge di stabilità 2012).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto l'art. 31, comma 2, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 532, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevede che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, per l'anno 2014, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: *a)* 19,25 per cento per le province; *b)* 14,07 per cento per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Visto l'art. 31, comma 2-*quater*, della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 31, comma 2-quinques, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente;

Visto l'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali sia calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visto l'art. 31, comma 4, della legge n. 183 del 2011, in cui viene stabilito che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 31, comma 4-*bis*, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, che stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'art. 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni sono sospese;

Visto l'art. 31, comma 4-*ter*, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che stabilisce che, per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del successivo comma 4-*quater* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero; tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011;

Visto l'art. 31, comma 4-*quater*, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d'indebitamento netto derivanti dal comma 4-*ter* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l'utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni;

Visto l'art. 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 9, comma 6, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che per l'anno 2014 le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che tali percentuali nell'anno 2014 non possono essere superiori a: 20,25 per cento per le province; 15,07 per cento per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede un periodo transitorio di sperimentazione per l'attuazione dei nuovi principi contabili generali e applicati con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, in materia di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 con cui sono state individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013 con cui sono state individuate le amministrazioni che partecipano al secondo anno della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha prolungato di un anno la sperimentazione prevista dall'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 92164 del 15 novembre 2013 che individua gli enti ai quali è estesa nell'anno 2014 la sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Ravvisata l'opportunità di fissare al 29 gennaio 2014, data di predisposizione del presente decreto, la data di riferimento per l'individuazione degli enti locali che partecipano alla sperimentazione nonché degli enti che ne sono esclusi per i quali, conseguentemente, non opera la riduzione dell'obiettivo ai sensi del comma 4-*ter*, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Considerate le comunicazioni pervenute entro la predetta data del 29 gennaio 2014 con le quali i seguenti enti hanno rinunciato alla sperimentazione: Accadia, Adro, Aielli, Baranzate, Bardello, Biancavilla, Bussi sul Tirino, Carnago, Castello di Godego, Castel Madama, Cerchio, Colbordolo, Collebeato, Collelongo, Cugnoli, Dorgali, Fiumicino, Genzano di Roma, Greve in Chianti, La Spezia, Lomazzo, Luino, Maglie, Mariano Comense, Montano Lucino, Monte San Giusto, Montegiorgio, Muro Leccese, Negrar, Paese, Petilia Policastro, Pontida, Porto San Elpidio, Porto San Giorgio, Quiliano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Saccolongo, Scafa, Schiavon, Todi, Torri del Benaco, Veggiano, Vertemate Con Minoprio;

Considerato che gli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle percentuali di cui al summenzionato comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 ammontano a 57,5 milioni di euro per le province e a 391 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Considerato che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 si provvede mediante l'utilizzo di 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui, in proporzione agli effetti derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 6 del citato art. 31, 15,4 milioni di euro sono attribuiti alle province e 104,6 milioni di euro sono attribuiti ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione, ai sensi del comma 4-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, del saldo obiettivo dei predetti enti in sperimentazione e per la rideterminazione delle percentuali degli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi del comma 6 del citato art. 31;

Ritenuto superato il decreto n. 10574 del 5 febbraio 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. Per l'anno 2014, l'obiettivo determinato ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, è ridotto del 17,20 per cento per le province e del 52,80 per cento per i comuni. Gli importi degli obiettivi ridotti, indicati nella colonna «e» dell'allegato al presente decreto, trovano evidenza nel prospetto degli obiettivi, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con cui è individuato il saldo obiettivo definitivo del 2014.

2. Per l'anno 2014, gli enti che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011 le seguenti percentuali: 20,25 per cento le province e 15,07 per cento i comuni.

3. Gli obiettivi dei comuni individuati ai sensi dei commi 1 e 2 saranno rideterminati, in attuazione del comma 2-*quinquies* dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali al fine di garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Allegato

Obiettivi degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

PROVINCE

	DENOMINAZIONE	Spesa corrente media 2009-2011	Obiettivo 2014 (percentuale data della spesa media)	Riduzione trasferimenti (di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010	Obiettivo 2014 al netto delle riduzioni dei trasferimenti	Obiettivo ridotto ai sensi del comma 4-ter
		a	b= a*19,25%	c	d=b-c	e=c*(1-0,1720)
1	BARLETTA ANDRIA TRANI	37.995.182	7.314.073	3.508.377	3.805.696	3.151.116
2	BIELLA	38.543.596	7.419.642	2.296.541	5.123.101	4.241.928
3	BOLOGNA	131.103.183	25.237.363	1.861.498	23.375.865	19.355.216
4	BRESCIA	151.941.791	29.248.795	3.149.556	26.099.239	21.610.170
5	CASERTA	163.185.516	31.413.212	12.298.052	19.115.160	15.827.352
6	CATANIA	114.617.401	22.063.850	13.954.333	8.109.517	6.714.680
7	COSENZA	128.171.928	24.673.096	16.035.027	8.638.069	7.152.321
8	CREMONA	69.397.760	13.359.069	3.332.647	10.026.422	8.301.878
9	FERMO	32.788.788	6.311.842	1.487.735	4.824.107	3.994.360
10	FIRENZE	167.263.448	32.198.214	2.902.550	29.295.664	24.256.810
11	GENOVA	152.605.817	29.376.620	4.779.446	24.597.174	20.366.460
12	LECCO	44.061.219	8.481.785	1.116.245	7.365.540	6.098.667
13	LIVORNO	63.589.828	12.241.042	1.544.022	10.697.020	8.857.133
14	MACERATA	72.017.338	13.863.338	3.727.918	10.135.420	8.392.127
15	NAPOLI	461.434.270	88.826.097	29.348.031	59.478.066	49.247.839
16	PESARO E URBINO	87.150.684	16.776.507	5.310.456	11.466.051	9.493.890
17	PESCARA	38.203.219	7.354.120	3.053.874	4.300.246	3.560.603
18	POTENZA	104.247.166	20.067.579	10.521.484	9.546.095	7.904.167
19	ROMA	488.576.677	94.051.010	4.833.921	89.217.089	73.871.750
20	SAVONA	67.823.566	13.056.037	3.221.734	9.834.303	8.142.802
21	SONDRIO	32.371.265	6.231.469	1.661.909	4.569.560	3.783.596
22	TREVISO	102.626.934	19.755.685	2.242.702	17.512.983	14.500.750
23	VENEZIA	124.079.706	23.885.343	3.036.555	20.848.788	17.262.797
24	VITERBO	55.268.460	10.639.178	5.016.505	5.622.673	4.655.574

Nota: Gli Obiettivi individuati con il presente decreto sono da considerarsi provvisori atteso che potranno essere rideterminati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2014-2017 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti - in attuazione delle disposizioni vigenti per il calcolo degli obiettivi.

COMUNI

	DENOMINAZIONE	Spesa corrente media 2009-2011	Obiettivo 2014 (percentuale data della spesa media)	Riduzione trasferimenti (di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010	Obiettivo 2014 al netto delle riduzioni dei trasferimenti	Obiettivo ridotto ai sensi del comma 4-ter
		a	b= a*14,07%	c	d=b-c	e=c*(1-0,5280)
1	ABANO TERME	13.496.123	1.898.904	675.878	1.223.026	577.268
2	ABBADIA SAN SALVATORE	4.371.736	615.103	300.750	314.353	148.375
3	ALBA	27.231.102	3.831.416	1.216.927	2.614.489	1.234.039
4	ALBANO LAZIALE	29.211.759	4.110.095	1.576.834	2.533.260	1.195.699
5	ALBISSOLA MARINA	5.678.735	798.998	212.995	586.003	276.593
6	ALFONSINE	8.286.560	1.165.919	563.712	602.207	284.242
7	ALGHERO	45.323.903	6.377.073	1.509.253	4.867.820	2.297.611
8	ALIFE	3.252.846	457.675	279.975	177.700	83.875
9	ANDORA	11.658.334	1.640.328	306.542	1.333.786	629.547
10	ANGERA	4.651.334	654.443	217.198	437.245	206.380
11	ANGHIARI	4.832.110	679.878	270.880	408.998	193.047
12	ANGOLO TERME	1.525.339	214.615	0	214.615	101.298
13	ANNONE VENETO	2.462.147	346.424	0	346.424	163.512
14	ARESE	14.560.015	2.048.594	828.130	1.220.464	576.059
15	AREZZO	69.198.353	9.736.208	4.809.398	4.926.810	2.325.454
16	ARICCIA	14.912.536	2.098.194	548.451	1.549.743	731.479
17	ARZIGNANO	17.569.108	2.471.973	775.511	1.696.463	800.730
18	ASCOLI PICENO	53.859.171	7.577.985	2.536.314	5.041.671	2.379.669
19	ASOLA	6.712.184	944.404	325.513	618.892	292.117
20	ASTI	68.879.316	9.691.320	3.996.656	5.694.663	2.687.881
21	ATELLA	3.444.399	484.627	0	484.627	228.744
22	AVEZZANO	28.606.443	4.024.927	1.993.716	2.031.210	958.731
23	BAGNACAVALLO	10.244.550	1.441.408	808.097	633.311	298.923
24	BAGNARA DI ROMAGNA	1.387.876	195.274	0	195.274	92.169
25	BAREGGIO	9.483.141	1.334.278	583.227	751.050	354.496
26	BARI	316.030.099	44.465.435	22.543.577	21.921.858	10.347.117
27	BARLASSINA	4.148.652	583.715	281.961	301.754	142.428
28	BASIGLIO	7.188.198	1.011.379	262.220	749.159	353.603
29	BASSANO DEL GRAPPA	37.367.506	5.257.608	1.673.414	3.584.194	1.691.740
30	BASTIA UMBRA	17.150.707	2.413.104	769.952	1.643.152	775.568
31	BATTAGLIA TERME	2.014.804	283.483	0	283.483	133.804
32	BELLARIA IGEA MARINA	20.744.782	2.918.791	804.850	2.113.941	997.780
33	BELLUNO	25.509.147	3.589.137	1.620.830	1.968.307	929.041
34	BELPASSO	12.053.555	1.695.935	781.233	914.702	431.740
35	BELVEDERE DI SPINELLO	1.512.295	212.780	0	212.780	100.432
36	BERNAREGGIO	4.875.171	685.937	349.576	336.360	158.762

37	BERZO DEMO	1.093.208	153.814	0	153.814	72.600
38	BIELLA	37.880.688	5.329.813	2.081.218	3.248.594	1.533.337
39	BISCEGLIE	27.516.105	3.871.516	1.857.680	2.013.836	950.531
40	BOLOGNA	484.692.102	68.196.179	28.129.881	40.066.298	18.911.293
41	BORGARELLO	1.170.318	164.664	0	164.664	77.721
42	BOVINO	3.114.020	438.143	0	438.143	206.803
43	BREGANZE	4.406.237	619.958	301.986	317.971	150.082
44	BREMBATE DI SOPRA	12.759.352	1.795.241	269.432	1.525.809	720.182
45	BRENDOLA	3.809.484	535.994	206.003	329.991	155.756
46	BRESCIA	238.040.203	33.492.257	9.154.145	24.338.112	11.487.589
47	BRONTE	16.396.309	2.306.961	994.795	1.312.166	619.342
48	BUDRIO	12.536.718	1.763.916	573.300	1.190.616	561.971
49	BUSSERO	4.791.341	674.142	358.482	315.659	148.991
50	BUSSOLENGO	13.896.021	1.955.170	656.310	1.298.861	613.062
51	BUSSOLENO	4.257.802	599.073	284.100	314.973	148.667
52	CAGLIARI	209.683.376	29.502.451	9.564.132	19.938.319	9.410.887
53	CAIRATE	4.083.295	574.520	280.571	293.949	138.744
54	CALCINATO	8.377.137	1.178.663	352.051	826.612	390.161
55	CALICE LIGURE	1.268.470	178.474	0	178.474	84.240
56	CALUSO	5.075.738	714.156	263.247	450.910	212.829
57	CAMERI	5.262.301	740.406	353.579	386.827	182.582
58	CAMISANO VICENTINO	5.691.583	800.806	323.636	477.170	225.224
59	CAMPEGINE	3.781.282	532.026	170.802	361.224	170.498
60	CAMPLI	4.425.122	622.615	303.650	318.965	150.552
61	CANEGRATE	8.331.930	1.172.303	468.802	703.500	332.052
62	CAORLE	17.975.650	2.529.174	470.642	2.058.532	971.627
63	CAORSO	3.740.489	526.287	0	526.287	248.407
64	CAPENA	7.436.831	1.046.362	239.481	806.881	380.848
65	CAPISTRELLO	3.350.557	471.423	0	471.423	222.512
66	CAPO D'ORLANDO	11.942.040	1.680.245	310.365	1.369.881	646.584
67	CARPIANO	3.710.031	522.001	0	522.001	246.385
68	CASAL VELINO	4.769.239	671.032	0	671.032	316.727
69	CASALECCHIO DI RENO	33.292.616	4.684.271	1.748.955	2.935.316	1.385.469
70	CASSANO MAGNAGO	13.525.786	1.903.078	954.511	948.567	447.724
71	CASTEL MELLA	4.798.207	675.108	300.907	374.201	176.623
72	CASTEL SAN PIETRO TERME	14.277.017	2.008.776	665.726	1.343.051	633.920
73	CASTELBELLINO	2.767.892	389.442	0	389.442	183.817
74	CASTELFORTE	3.639.282	512.047	0	512.047	241.686
75	CASTELGOFFREDO	9.455.686	1.330.415	358.573	971.842	458.709
76	CASTELGOMBERTO	3.392.268	477.292	224.719	252.573	119.215
77	CASTELLANZA	14.920.131	2.099.262	528.959	1.570.303	741.183
78	CASTELLEONE DI SUASA	1.996.208	280.866	0	280.866	132.569
79	CASTELLINA MARITTIMA	2.274.597	320.036	0	320.036	151.057

80	CASTELNOVO NE' MONTI	9.681.072	1.362.127	491.189	870.938	411.083
81	CASTELRAIMONDO	4.234.408	595.781	0	595.781	281.209
82	CASTELVECCHIO SUBEQUO	669.106	94.143	0	94.143	44.436
83	CASTENASO	11.592.536	1.631.070	526.126	1.104.944	521.533
84	CASTRONNO	3.096.599	435.691	190.800	244.892	115.589
85	CATTOLICA	24.530.996	3.451.511	996.396	2.455.115	1.158.814
86	CEDEGOLO	1.034.551	145.561	0	145.561	68.705
87	CELLE LIGURE	6.809.440	958.088	239.432	718.657	339.206
88	CEREA	9.903.773	1.393.461	638.822	754.639	356.189
89	CERETE	970.808	136.593	0	136.593	64.472
90	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	29.618.277	4.167.292	1.198.808	2.968.484	1.401.124
91	CERRIONE	1.846.022	259.735	0	259.735	122.595
92	CERVIA	31.054.764	4.369.405	1.109.676	3.259.730	1.538.592
93	CHIARAVALLE	13.885.367	1.953.671	738.913	1.214.758	573.366
94	CHIERI	21.574.734	3.035.565	1.430.158	1.605.407	757.752
95	CHIUSI	7.061.429	993.543	299.383	694.160	327.644
96	CITTA' DI CASTELLO	36.165.236	5.088.449	2.037.953	3.050.495	1.439.834
97	CLUSONE	6.570.966	924.535	314.960	609.575	287.719
98	CODOGNE'	2.352.111	330.942	190.462	140.480	66.306
99	COGOLETO	11.054.798	1.555.410	358.137	1.197.273	565.113
100	COLLECCHIO	13.008.504	1.830.297	443.015	1.387.282	654.797
101	CONCORDIA SAGITTARIA	6.969.422	980.598	427.741	552.857	260.949
102	CONEGLIANO	25.983.498	3.655.878	1.265.802	2.390.076	1.128.116
103	CONSELICE	5.656.012	795.801	379.607	416.194	196.443
104	CORBETTA	11.956.865	1.682.331	617.101	1.065.230	502.788
105	CORDIGNANO	3.092.600	435.129	211.166	223.963	105.710
106	CORENO AUSONIO	1.248.932	175.725	0	175.725	82.942
107	CORFINIO	1.005.757	141.510	0	141.510	66.793
108	CORIANO	8.490.834	1.194.660	336.172	858.488	405.206
109	CORNAREDO	15.133.073	2.129.223	707.703	1.421.520	670.957
110	CORTINA D'AMPEZZO	17.545.132	2.468.600	362.778	2.105.822	993.948
111	COTIGNOLA	4.928.326	693.416	266.641	426.775	201.438
112	CURTAROLO	2.715.456	382.065	230.799	151.266	71.397
113	DAVAGNA	1.921.405	270.342	0	270.342	127.601
114	DIANO CASTELLO	2.177.349	306.353	0	306.353	144.599
115	DOLCEDO	1.015.504	142.881	0	142.881	67.440
116	DOLIANOVA	7.286.701	1.025.239	319.778	705.460	332.977
117	DOMICELLA	1.307.804	184.008	0	184.008	86.852
118	DOMUS DE MARIA	3.604.223	507.114	0	507.114	239.358
119	DUMENZA	1.009.213	141.996	0	141.996	67.022
120	FAGGIANO	2.087.760	293.748	0	293.748	138.649
121	FALCONARA MARITTIMA	26.633.081	3.747.275	1.290.292	2.456.982	1.159.696
122	FELTRE	14.416.514	2.028.404	869.929	1.158.475	546.800

123	FERMIGNANO	4.756.495	669.239	349.812	319.427	150.770
124	FERMO	32.632.947	4.591.456	1.398.927	3.192.528	1.506.873
125	FINALE LIGURE	17.878.760	2.515.541	466.496	2.049.045	967.149
126	FIUGGI	10.531.981	1.481.850	324.148	1.157.702	546.435
127	FORIO	14.089.137	1.982.342	498.235	1.484.106	700.498
128	FORNOVO DI TARO	5.506.588	774.777	240.060	534.717	252.386
129	FRASCATI	25.416.173	3.576.056	642.132	2.933.924	1.384.812
130	FUSIGNANO	4.817.676	677.847	338.605	339.242	160.122
131	GALLIATE	9.233.401	1.299.140	457.732	841.407	397.144
132	GANGI	6.442.126	906.407	445.216	461.191	217.682
133	GATTATICO	4.434.103	623.878	179.216	444.662	209.881
134	GATTINARA	5.071.809	713.603	282.080	431.524	203.679
135	GAVI	3.169.840	445.996	0	445.996	210.510
136	GENOVA	711.179.304	100.062.928	50.345.038	49.717.890	23.466.844
137	GESSATE	5.349.109	752.620	281.966	470.654	222.149
138	GINOSA	15.886.991	2.235.300	869.646	1.365.653	644.588
139	GISSI	2.518.837	354.400	0	354.400	167.277
140	GIUSSAGO	2.789.839	392.530	158.500	234.030	110.462
141	GIUSSANO	14.951.236	2.103.639	979.404	1.124.235	530.639
142	GOLFO ARANCI	4.666.013	656.508	0	656.508	309.872
143	GRAGLIA	1.131.120	159.149	0	159.149	75.118
144	GROTTAFERRATA	16.745.384	2.356.075	734.696	1.621.379	765.291
145	GUARDIAGRELE	5.995.733	843.600	574.017	269.582	127.243
146	GUGLIONESI	3.329.695	468.488	260.842	207.646	98.009
147	IGLESIAS	29.584.044	4.162.475	1.425.413	2.737.062	1.291.893
148	INTRODACQUA	1.197.443	168.480	0	168.480	79.523
149	ISCHIA	24.219.007	3.407.614	903.968	2.503.646	1.181.721
150	IVREA	26.165.523	3.681.489	1.174.552	2.506.937	1.183.274
151	LAVAGNA	14.269.034	2.007.653	541.904	1.465.749	691.833
152	LECCE	106.355.302	14.964.191	4.872.677	10.091.514	4.763.195
153	LECCO	53.180.751	7.482.532	2.150.220	5.332.311	2.516.851
154	LEGNANO	50.592.291	7.118.335	2.355.227	4.763.108	2.248.187
155	LERICI	15.076.950	2.121.327	506.691	1.614.636	762.108
156	LEVERANO	6.397.881	900.182	621.035	279.147	131.757
157	LIMBIATE	23.768.566	3.344.237	1.513.006	1.831.231	864.341
158	LIMENA	5.309.874	747.099	237.313	509.786	240.619
159	LISSONE	21.738.210	3.058.566	1.486.309	1.572.257	742.105
160	LIVORNO	147.374.988	20.735.661	9.677.694	11.057.967	5.219.361
161	LODI	46.792.439	6.583.696	1.677.538	4.906.158	2.315.707
162	LONATE CEPPINO	2.692.144	378.785	0	378.785	178.786
163	LONATE POZZOLO	9.061.940	1.275.015	417.303	857.712	404.840
164	LONATO DEL GARDA	9.830.799	1.383.193	472.637	910.556	429.783
165	LONGIANO	3.633.935	511.295	207.664	303.630	143.313

166	LONIGO	11.004.713	1.548.363	534.629	1.013.734	478.482
167	LORO PICENO	2.180.398	306.782	0	306.782	144.801
168	LUGO	26.709.341	3.758.004	1.406.234	2.351.770	1.110.035
169	LUGO DI VICENZA	2.068.154	290.989	0	290.989	137.347
170	LURATE CACCIVIO	4.588.851	645.651	359.584	286.068	135.024
171	LUSERNA S. GIOVANNI	5.384.617	757.616	325.608	432.007	203.908
172	MACERATA	41.194.921	5.796.125	1.950.365	3.845.760	1.815.199
173	MAGENTA	24.644.047	3.467.417	970.517	2.496.900	1.178.537
174	MAIOLATI SPONTINI	6.843.181	962.836	206.476	756.360	357.002
175	MALO	8.493.355	1.195.015	494.835	700.180	330.485
176	MANDELLO DEL LARIO	7.150.463	1.006.070	324.527	681.543	321.688
177	MARIGLIANELLA	3.436.667	483.539	250.690	232.849	109.905
178	MARMIROLO	3.676.993	517.353	284.688	232.664	109.818
179	MARTELLAGO	9.656.322	1.358.645	863.374	495.270	233.768
180	MASCALUCIA	17.376.097	2.444.817	946.589	1.498.228	707.164
181	MASON VICENTINO	1.962.950	276.187	0	276.187	130.360
182	MASSA LOMBARDA	7.524.091	1.058.640	402.103	656.537	309.885
183	MASSAROSA	16.274.927	2.289.882	1.037.053	1.252.829	591.336
184	MATERA	40.894.584	5.753.868	2.934.625	2.819.243	1.330.683
185	MAZZANO	6.872.864	967.012	374.690	592.322	279.576
186	MEDESANO	5.574.737	784.365	325.712	458.654	216.485
187	MELEGNANO	12.154.586	1.710.150	706.723	1.003.427	473.618
188	MENTANA	12.720.178	1.789.729	0	1.789.729	844.752
189	MESAGNE	20.038.354	2.819.396	1.336.633	1.482.764	699.864
190	MILANO	2.167.147.194	304.917.610	94.885.938	210.031.672	99.134.949
191	MINERVINO MURGE	5.991.512	843.006	585.641	257.365	121.476
192	MIRANO	17.553.774	2.469.816	1.271.621	1.198.195	565.548
193	MODENA	212.700.946	29.927.023	10.069.030	19.857.993	9.372.973
194	MODUGNO	25.383.892	3.571.514	1.299.754	2.271.760	1.072.271
195	MOLFETTA	43.629.527	6.138.674	3.029.835	3.108.840	1.467.372
196	MOLINELLA	14.734.608	2.073.159	560.778	1.512.381	713.844
197	MONEGLIA	3.363.531	473.249	0	473.249	223.373
198	MONOPOLI	30.081.705	4.232.496	1.941.942	2.290.554	1.081.141
199	MONTANO ANTILIA	1.097.086	154.360	0	154.360	72.858
200	MONTECCHIO EMILIA	6.810.604	958.252	327.996	630.256	297.481
201	MONTECCHIO MAGGIORE	14.692.398	2.067.220	900.802	1.166.419	550.550
202	MONTECHIARUGOLO	7.073.652	995.263	364.117	631.146	297.901
203	MONTEFIORE DELL'ASO	2.130.403	299.748	0	299.748	141.481
204	MONTEGROTTO TERME	7.722.330	1.086.532	343.904	742.628	350.521
205	MONTEMARCIANO	8.032.830	1.130.219	351.528	778.691	367.542
206	MONTENERO DI BISACCIA	5.048.428	710.314	340.230	370.083	174.679
207	MONTEVARCHI	19.532.362	2.748.203	949.509	1.798.694	848.983
208	MUGGIO'	15.384.059	2.164.537	939.071	1.225.466	578.420

209	NAZZANO	948.534	133.459	0	133.459	62.993
210	NERVIANO	12.102.089	1.702.764	435.603	1.267.161	598.100
211	NOLI	4.398.848	618.918	0	618.918	292.129
212	NOVE	3.602.083	506.813	222.514	284.299	134.189
213	OCCHIOBELLO	9.753.594	1.372.331	419.008	953.323	449.968
214	ODERZO	10.202.141	1.435.441	640.816	794.625	375.063
215	ORIGGIO	5.742.460	807.964	183.199	624.765	294.889
216	OSIO SOPRA	2.936.100	413.109	130.129	282.980	133.567
217	OZZANO DELL'EMILIA	10.613.280	1.493.288	415.766	1.077.523	508.591
218	PALMI	13.713.221	1.929.450	1.185.756	743.695	351.024
219	PARABIAGO	18.862.635	2.653.973	1.105.324	1.548.649	730.962
220	PASSIRANO	3.282.580	461.859	224.367	237.492	112.096
221	PAVIA	81.359.634	11.447.301	4.220.245	7.227.055	3.411.170
222	PEREGO	1.268.827	178.524	0	178.524	84.263
223	PERUGIA	167.023.850	23.500.256	9.297.459	14.202.796	6.703.720
224	PESCARA	105.212.045	14.803.335	5.644.310	9.159.025	4.323.060
225	PESCINA	2.405.479	338.451	0	338.451	159.749
226	PESCOCOSTANZO	1.739.437	244.739	0	244.739	115.517
227	PESCOPAGANO	1.652.955	232.571	0	232.571	109.773
228	PETRITOLI	2.668.120	375.404	0	375.404	177.191
229	PINETO	9.433.756	1.327.330	509.579	817.750	385.978
230	PINO TORINESE	4.907.315	690.459	429.616	260.843	123.118
231	PIOVE DI SACCO	11.362.760	1.598.740	770.283	828.458	391.032
232	PISOGNE	5.073.053	713.779	324.328	389.450	183.821
233	PISTOIA	78.111.160	10.990.240	4.907.157	6.083.083	2.871.215
234	PIZZO CALABRO	7.007.649	985.976	396.128	589.848	278.408
235	PIZZOLI	4.998.765	703.326	0	703.326	331.970
236	POIRINO	6.043.439	850.312	311.374	538.938	254.379
237	POLESINE PARMENSE	1.545.046	217.388	0	217.388	102.607
238	POMARANCE	6.271.181	882.355	237.897	644.458	304.184
239	POMPEI	22.372.066	3.147.750	1.652.679	1.495.071	705.673
240	PONTE DI PIAVE	3.661.903	515.230	226.369	288.861	136.343
241	PONTE NELLE ALPI	7.361.252	1.035.728	326.861	708.867	334.585
242	PONTE NOSSA	1.625.069	228.647	0	228.647	107.921
243	PONTENURE	3.755.038	528.334	195.336	332.998	157.175
244	PONZANO VENETO	5.925.505	833.719	402.477	431.241	203.546
245	PORTO CESAREO	6.675.075	939.183	125.689	813.494	383.969
246	PORTO MANTOVANO	8.045.493	1.132.001	634.539	497.461	234.802
247	PORTO VENERE	6.160.734	866.815	0	866.815	409.137
248	PORTOGRUARO	17.416.930	2.450.562	1.004.501	1.446.061	682.541
249	POTENZA	82.674.504	11.632.303	5.143.694	6.488.609	3.062.623
250	PRATO	159.292.575	22.412.465	9.927.984	12.484.481	5.892.675
251	PREGNANA MILANESE	5.558.016	782.013	214.998	567.015	267.631

252	PRIZZI	5.697.278	801.607	289.907	511.700	241.522
253	QUATTRO CASTELLA	9.168.426	1.289.998	419.664	870.334	410.798
254	RAPALLO	29.023.038	4.083.541	1.054.265	3.029.276	1.429.818
255	RECCO	11.456.311	1.611.903	427.506	1.184.397	559.036
256	REGGIO NELL'EMILIA	138.004.648	19.417.254	8.318.988	11.098.266	5.238.382
257	RHO	38.241.786	5.380.619	1.796.511	3.584.108	1.691.699
258	RICCIONE	53.658.163	7.549.703	2.070.172	5.479.531	2.586.339
259	RIESE PIO X	3.967.426	558.217	353.960	204.257	96.409
260	RIGNANO SULL'ARNO	4.870.619	685.296	325.263	360.033	169.935
261	ROCCA MASSIMA	1.009.327	142.012	0	142.012	67.030
262	ROCCELLA IONICA	4.633.806	651.976	325.052	326.925	154.308
263	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2.056.699	289.378	0	289.378	136.586
264	RODENGO SAIANO	7.114.150	1.000.961	295.382	705.579	333.033
265	RONCADELLE	6.848.105	963.528	318.476	645.052	304.465
266	ROVAGNATE	1.659.418	233.480	0	233.480	110.203
267	ROVOLON	2.180.223	306.757	0	306.757	144.790
268	RUBANO	8.116.106	1.141.936	581.866	560.070	264.353
269	RUBIERA	10.581.484	1.488.815	466.065	1.022.749	482.738
270	RUSSI	7.221.095	1.016.008	461.983	554.025	261.500
271	S. AGATA SUL SANTERNO	1.808.950	254.519	0	254.519	120.133
272	SALA BOLOGNESE	5.843.181	822.136	298.864	523.272	246.984
273	SALGAREDA	2.577.652	362.676	179.201	183.474	86.600
274	SAN BARTOLOMEO AL MARE	6.265.615	881.572	0	881.572	416.102
275	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	47.450.416	6.676.274	1.694.521	4.981.752	2.351.387
276	SAN BENEDETTO PO	7.745.990	1.089.861	284.477	805.384	380.141
277	SAN BUONO	678.585	95.477	0	95.477	45.065
278	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	10.921.969	1.536.721	692.940	843.781	398.265
279	SAN DONATO MILANESE	25.662.343	3.610.692	1.231.253	2.379.439	1.123.095
280	SAN GIMIGNANO	9.475.592	1.333.216	388.324	944.892	445.989
281	SAN GIORGIO PIACENTINO	3.079.825	433.331	175.264	258.068	121.808
282	SAN GIORGIO SU LEGNANO	3.417.392	480.827	240.359	240.468	113.501
283	SAN GIOVANNI IN CROCE	1.664.961	234.260	0	234.260	110.571
284	SAN GIOVANNI TEATINO	11.091.093	1.560.517	306.805	1.253.711	591.752
285	SAN LAZZARO DI SAVENA	30.054.852	4.228.718	1.470.202	2.758.516	1.302.019
286	SAN LORENZO IN CAMPO	2.135.651	300.486	0	300.486	141.829
287	SAN MARTINO BUON ALBERGO	10.880.684	1.530.912	524.054	1.006.859	475.237
288	SAN MARTINO IN RIO	6.317.245	888.836	231.721	657.115	310.159
289	SAN SALVO	12.772.272	1.797.059	458.341	1.338.718	631.875
290	SAN STINO DI LIVENZA	7.208.710	1.014.266	473.317	540.948	255.328
291	SAN ZENONE AL LAMBRO	2.609.858	367.207	0	367.207	173.322
292	SAN ZENONE DEGLI EZZELLINI	2.690.063	378.492	237.182	141.310	66.698
293	SANLURI	8.656.111	1.217.915	336.665	881.250	415.950
294	SANREMO	117.711.927	16.562.068	1.908.249	14.653.819	6.916.603

295	SANT'ANGELO LE FRATTE	1.122.453	157.929	0	157.929	74.543
296	SANTA MARIA DI SALA	8.996.230	1.265.770	493.036	772.734	364.730
297	SANTA MARIA HOE'	1.408.201	198.134	0	198.134	93.519
298	SANTA MARIA NUOVA	3.069.641	431.899	0	431.899	203.856
299	SANTACROCE	12.306.029	1.731.458	573.614	1.157.844	546.503
300	SANTANINFA	4.721.588	664.327	247.813	416.514	196.595
301	SANT'ELPIDIO A MARE	11.280.589	1.587.179	600.218	986.961	465.846
302	SANT'ILARIO D'ENZA	8.589.996	1.208.612	395.009	813.603	384.021
303	SANTO STEFANO AL MARE	3.008.348	423.275	0	423.275	199.786
304	SANTORSO	3.892.249	547.639	201.705	345.934	163.281
305	SARONNO	29.911.583	4.208.560	1.525.716	2.682.844	1.266.302
306	SASSELLO	2.545.847	358.201	0	358.201	169.071
307	SASSOFERRATO	6.291.519	885.217	331.201	554.015	261.495
308	SAVIGLIANO	14.841.528	2.088.203	681.775	1.406.428	663.834
309	SCHIO	30.349.395	4.270.160	1.669.029	2.601.131	1.227.734
310	SCOPPITO	4.234.359	595.774	0	595.774	281.205
311	SCORZE'	7.047.881	991.637	594.308	397.329	187.539
312	SEDRIANO	8.414.691	1.183.947	426.582	757.365	357.476
313	SELARGIUS	20.338.589	2.861.640	979.598	1.882.042	888.324
314	SELLERO	1.284.470	180.725	0	180.725	85.302
315	SEREGNO	34.005.321	4.784.549	1.657.365	3.127.184	1.476.031
316	SERIATE	15.586.052	2.192.958	825.827	1.367.131	645.286
317	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	2.797.603	393.623	230.379	163.243	77.051
318	SERRACAPRIOLA	2.633.047	370.470	0	370.470	174.862
319	SESTO FIORENTINO	32.763.136	4.609.773	1.855.027	2.754.746	1.300.240
320	SESTO SAN GIOVANNI	73.509.652	10.342.808	4.236.621	6.106.187	2.882.120
321	SIRIGNANO	1.431.638	201.431	0	201.431	95.076
322	SIURGUS DONIGALA	1.976.560	278.102	0	278.102	131.264
323	SOLEMINIS	1.467.267	206.445	0	206.445	97.442
324	SOLIGNANO	1.656.882	233.123	0	233.123	110.034
325	SONA	10.391.675	1.462.109	522.653	939.456	443.423
326	SONDRIO	20.579.611	2.895.551	1.049.130	1.846.421	871.511
327	SORAGNA	4.329.743	609.195	0	609.195	287.540
328	SORBOLO	6.113.860	860.220	368.034	492.186	232.312
329	SORSO	14.215.091	2.000.063	517.570	1.482.494	699.737
330	SORTINO	7.318.093	1.029.656	371.956	657.699	310.434
331	SOVIZZO	3.355.181	472.074	213.456	258.618	122.068
332	SPERONE	1.834.592	258.127	0	258.127	121.836
333	SPINEA	13.226.805	1.861.011	1.166.367	694.645	327.872
334	SPOTORNO	6.922.382	973.979	0	973.979	459.718
335	STAZZEMA	3.294.135	463.485	0	463.485	218.765
336	SURBO	6.030.526	848.495	556.098	292.397	138.011
337	SUSEGANA	5.633.651	792.655	317.557	475.098	224.246

338	TEOLO	4.524.548	636.604	293.428	343.175	161.979
339	TERRANUOVA BRACCIOLINI	9.718.359	1.367.373	447.134	920.239	434.353
340	THIENE	17.693.992	2.489.545	823.606	1.665.939	786.323
341	TIZZANO VAL PARMA	3.169.602	445.963	0	445.963	210.495
342	TORREGLIA	2.686.919	378.049	232.806	145.244	68.555
343	TORREVECCHIA PIA	2.025.466	284.983	0	284.983	134.512
344	TORRITA TIBERINA	804.967	113.259	0	113.259	53.458
345	TORTORETO	8.619.368	1.212.745	299.107	913.638	431.237
346	TOVO SAN GIACOMO	1.747.182	245.829	0	245.829	116.031
347	TRASACCO	3.070.929	432.080	316.737	115.343	54.442
348	TRECATE	11.782.632	1.657.816	697.685	960.131	453.182
349	TREVISO	66.350.965	9.335.581	4.007.294	5.328.287	2.514.952
350	TRIGGIANO	15.209.239	2.139.940	1.040.557	1.099.383	518.909
351	TROIA	6.376.069	897.113	378.009	519.104	245.017
352	UBOLDO	6.197.108	871.933	347.027	524.906	247.756
353	VADO LIGURE	10.570.881	1.487.323	441.363	1.045.960	493.693
354	VAGLIA	5.584.276	785.708	242.762	542.945	256.270
355	VALLO DELLA LUCANIA	7.397.604	1.040.843	411.829	629.014	296.895
356	VARESE	89.470.526	12.588.503	3.806.786	8.781.717	4.144.971
357	VASTO	27.904.883	3.926.217	1.408.291	2.517.926	1.188.461
358	VELLETRI	39.372.450	5.539.704	0	5.539.704	2.614.740
359	VENEZIA	530.284.033	74.610.963	18.873.073	55.737.891	26.308.284
360	VERBANIA	25.390.344	3.572.421	1.334.863	2.237.558	1.056.127
361	VERGIATE	6.754.406	950.345	231.345	719.000	339.368
362	VICCHIO	5.758.865	810.272	316.760	493.512	232.938
363	VICENZA	102.957.242	14.486.084	5.637.763	8.848.321	4.176.408
364	VIGEVANO	54.850.835	7.717.512	3.018.122	4.699.391	2.218.112
365	VIGONOVO	3.519.248	495.158	309.938	185.220	87.424
366	VILLANOVA MARCHESANA	975.852	137.302	0	137.302	64.807
367	VILLANUOVA SUL CLISI	3.631.590	510.965	214.427	296.538	139.966
368	VILLORBA	9.056.250	1.274.214	605.924	668.290	315.433
369	VITERBO	59.005.871	8.302.126	3.084.682	5.217.444	2.462.634
370	VOLTERRA	9.941.526	1.398.773	701.618	697.155	329.057
371	ZANE'	3.437.487	483.654	217.152	266.503	125.789
372	CERVIGNANO DEL FRIULI	18.871.636	2.655.239	0	2.655.239	1.253.273
373	RUDA	2.146.220	301.973	0	301.973	142.531
374	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	19.179.823	2.698.601	0	2.698.601	1.273.740
375	TAVAGNACCO	12.294.185	1.729.792	0	1.729.792	816.462

Nota: Gli Obiettivi individuati con il presente decreto sono da considerarsi provvisori atteso che potranno essere rideterminati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2014-2017 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti - di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - in attuazione delle disposizioni vigenti per il calcolo degli obiettivi.

14A02648

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2014.

Disposizioni riguardanti i presidi medico chirurgici contenenti principi attivi biocidi a seguito dell'emanazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono che i principi attivi siano approvati e a quali condizioni, incluse le date di approvazione e di scadenza degli stessi indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti:

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n, 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici:

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti i principi attivi oggetto dei regolamenti di esecuzione sopra citati, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato tino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover consentire la presentazione di nuove domande di autorizzazione di presidi medico chirurgici fino ad un anno prima della data di approvazione del principio attivo in essi contenuto, stabilita nel regolamento di esecuzione;

Considerato che nel caso di domande di nuova autorizzazione di presidi medico chirurgici contenenti più di un principio attivo il termine di presentazione della domanda è da intendersi riferito all'ultimo principio attivo approvato;

Ritenuto di dover consentire la possibilità di modificare il principio attivo di un presidio medico chirurgico già autorizzato fino alla data di presentazione della domanda come prodotto biocida;

Considerato che per modifica del principio attivo ai fini del presente decreto è da intendersi la sostituzione del principio attivo e o l'aggiunta di altro principio attivo o qualsiasi altra variazione inerente il principio attivo;

Ritenuto di dover consentire ai presidi medico chirurgici già autorizzati la possibilità di apportare modifiche, diverse da quelle riguardanti il principio attivo, fino al momento dell'autorizzazione del biocida corrispondente;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino ad un anno prima della data di approvazione del principio attivo biocida stabilita dai regolamenti di esecuzione della commissione, possono essere presentate domande di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, per formulati contenenti il medesimo principio attivo oggetto di approvazione.

2. Per le domande presentate ai sensi del primo comma, qualora il prodotto non sia autorizzato entro la data di approvazione del principio attivo in esso contenuto il procedimento di autorizzazione prosegue purché sia stata presentata, entro il medesimo termine, domanda di autorizzazione come prodotto biocida ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai presidi medico chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi debba ancora essere approvato. Per essi i termini per la presentazione delle richieste vanno riferiti alla data di approvazione dell'ultimo principio attivo in essi contenuto.

Art. 2.

1. Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione come prodotto biocida ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012 non possono più essere richieste modifiche del principio attivo sul presidio medico chirurgico di riferimento, sostenuto con la medesima domanda.

2. Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012, possono essere richieste modifiche, diverse da quelle di cui al comma 1, riguardanti il presidio medico chirurgico di riferimento, sostenuto con la medesima domanda, fino alla data di rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02645

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2014.

Autorizzazione al laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., in Lanciano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 7 marzo 2014 dal laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., ubicato in Lanciano (Chieti), Via Alberto Barrella n. 63/A, volta ad ottenere l'autorizzazioneal rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 dicembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., ubicato in Lanciano (Chieti), Via Alberto Barrella n. 63/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maria Grazia D'Angelo.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Alchilesteri degli acidi grassi: Esteri metilici degli acidi grassi C16-18 (MEAG), Esteri etilici degli acidi grassi C16-18 (EEAG), MEAG + EEAG, Rapporto EEAG/MEAG	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. CE 61/2011
Alfa-tocoferolo (Vitamina E)	ISO 9936:2006/Corr 1:2008
Esteri metilici degli acidi grassi: Acido butirrico (C4:0), Acido capronico (C6:0), Acido caprilico (C8:0), Acido caprinico (C10:0), Acido laurico (C12:0), Acido miristico (C14:0), Acido miristoleico (C14:1), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1), Acido stearico (C18:0), Acido oleico (C18:1), Acido trans-oleico (C18:1), Acido linoleico (C18:2), Acido trans-linoleico (C18:2), Acido linolenico (C18:3), Acido trans-linolenico (C18:3), Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido beenico (C22:0), Acido erucico (C22:1), Acido lignocerico (C24:0), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Numero di perossidi	Reg CEE 2568/1991 allegato II
Polifenoli totali (LQ 50 mg/Kg come Acido Gallico) (>50 mg/Kg)	M.I. POLIF Rev. 0 2012

14A02619

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Umbria» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Umbria»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che con Regolamento (UE) n. 226/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Umbria», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Umbria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 226/2014 della Commissione del 7 marzo 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta «Umbria», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della DOP « Umbria»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Colli Assisi Spoleto», «Colli Martani», «Colli Amerini», «Colli del Trasimeno» e «Colli Orvietani», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%.

Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

3. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'85%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

4. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo e Dolce Agogia in misura non inferiore al 15%; Frantoio e Leccino congiuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

5. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura non superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» comprende i territori amministrativi, dei seguenti comuni della regione Umbria: Nocera Umbra, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est della SS n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della s.s. n. 3 Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini, Montecastrilli, Avigliano.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano, Città della Pieve.

Art. 4.

Prova dell'origine

l. Ogni operatore della filiera (olivicoltore, frantoiano e confezionatore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui è coinvolto, effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la tracciabilità del prodotto.

2. In particolare, l'olivicoltore iscritto alla DOP Umbria, al momento della consegna delle olive al frantoio, si accerta di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive ai frantoiani iscritti alla DOP Umbria dandone evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione sostitutiva.

3. Il frantoiano, in accettazione, verifica la provenienza, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta, l'adeguatezza, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della menzione geografica di provenienza. Durante il processo di molitura, il frantoiano provvede a registrare i dati relativi alle attività di molitura che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive molite. L'olio ottenuto viene appositamente identificato e separato in funzione delle menzioni geografiche previste dal disciplinare. L'olio viene, infine, stoccato in appositi tank identificati singolarmente e specifici per la singola menzione geografica. Tutte le informazioni relative alla data di molitura, all'olivicoltore conferente, menzione geografica, resa in olio, sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione attestante i flussi in carico e scarico scrupolosamente conservata e trasmessa alla struttura di controllo di cui al successivo art. 9.

4. Il confezionatore iscritto alla DOP Umbria, in fase di accettazione verifica che la partita di olio atto a divenire DOP «Umbria» sia stata ottenuta da olive di olivicoltori iscritti alla DOP Umbria e molite presso frantoiani iscritti alla DOP Umbria e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità (documentazione di trasporto ed opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attività di confezionamento che mostrino la rintracciabilità della partita di olio. Tutte le informazioni relative ai soggetti conferitori iscritti alla DOP Umbria, ivi compresa la menzione geografica, sono riportate dal confezionatore su appositi registri attestanti i flussi in carico e scarico scrupolosamente conservata e trasmessa alla struttura di controllo di cui al successivo art. 9.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Umbria.

2. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 1 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 981 e una temperatura media annua compresa tra 13,4 ± 6° C, i cui terreni siano derivati dalla disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con formazione del tipo denominato «renano» in cui prevale lo scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura e fertilità.

3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 892 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 ± 5,4 °C., i cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti silicei, generalmente dotati di calcare e prevalentemente sciolti.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 927 e una temperatura media annua compresa tra 14,4 ± 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 873 e una temperatura media annua compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui terreni siano di colore bruno, ad alto contenuto in silice e con la presenza alternata di calcari marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di arenaria, oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti in collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia è mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni di medio impasto.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm. 850 e una temperatura media annua compresa tra 14,1 ± 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e sono di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» non può superare kg. 5.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 21%.

9. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» non può superare kg. 5.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 19%.

10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» non può superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

11. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» non può superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» non può superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.

13. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio amministrativo della regione Umbria coincidente con i comuni di cui all'art. 3. I frantoi che effettuano l'oleificazione di più menzioni geografiche sono tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna menzione geografica.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti: = 0;

mediana del fruttato: ≥ 3;

mediana dell'amaro: ≥ 3;

mediana del piccante: ≥ 3;

numero perossidi: ≤ 12,0;

K 232: ≤ 2,00;

K 270: ≤ 0,20;

acido oleico: ≤ 82%;

polifenoli totali: ≥ 150 ppm.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria" accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti: = 0;

mediana del fruttato: ≥ 3;

mediana dell'amaro: ≥ 3;

mediana del piccante: ≥ 3;

numero perossidi: ≤ 12,0;

K 232: ≤ 2,00;

K 270: ≤ 0,20;

acido oleico: ≤ 82%;

polifenoli totali: ≥ 125 ppm.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti: = 0;

mediana del fruttato: ≥ 3;

mediana dell'amaro: ≥ 3;

mediana del piccante: ≥ 3;

numero perossidi: ≤ 12,0;

K 232: ≤ 2,00;

K 270: ≤ 0,20;

acido oleico: ≤ 82%;

polifenoli totali: ≥ 100 ppm.

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria" accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo dorato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti: = 0;

mediana del fruttato: ≥ 3;

mediana dell'amaro: ≥ 3;

mediana del piccante: ≥ 3;

numero perossidi: ≤ 12,0;

K 232: ≤ 2,00;

K 270: ≤ 0,20;

acido oleico: ≤ 81%;

polifenoli totali: ≥ 100 ppm.

5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

mediana dei difetti: = 0;

mediana del fruttato: ≥ 3;

mediana dell'amaro: ≥ 3;

mediana del piccante: ≥ 3;

numero perossidi: ≤ 12,0;

K 232: ≤ 2,00;

K 270: ≤ 0,20;

acido oleico: ≤ 82%;

polifenoli totali: ≥ 100 ppm.

6. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal dispositivo di controllo applicabile alla denominazione d'origine protetta di cui all'art. l, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. É consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della regione Umbria.

5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Umbria».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9. É obbligatorio indicare in etichetta l'anno di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Art. 9.

Controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per il controllo delle diverse fasi del processo produttivo della DOP «Umbria» è:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l. - Indirizzo: Fraz. Pantalla - 06059 Todi Perugia (Italia) - Tel: +39 075 89571 - Fax: +39 075 8957257 - e-mail: certificazione@parco3a.org

14A02620

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2014.

Iscrizione della denominazione «Strachitunt» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, la denominazione «Strachitunt» riferita alla categoria «Formaggi» è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Strachitunt», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Strachitunt», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 244/2014 del 7 marzo 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Strachitunt», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione del formaggio «Strachitunt»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) «Strachitunt» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Strachitunt» è un formaggio a base di latte intero crudo di vacca, a due paste, a stagionatura medio lunga (almeno 75 giorni), che può presentare erborinatura nella pasta.

La maturazione del prodotto è inizialmente centripeta ed avviene grazie all'intervento della microflora di superficie. Successivamente, generalmente dopo i primi 30 giorni, è favorita dalla foratura che permette lo sviluppo all'interno della pasta della microflora presente nell'ambiente.

2.1 *Caratteristiche fisiche*

Lo "Strachitunt" presenta le seguenti caratteristiche:

Forma cilindrica con facce piane e scalzo dritto o leggermente tondo: il diametro è compreso tra 25 e 28 cm e l'altezza dello scalzo varia da 15 a 18 cm;

Il peso della forma può variare da 4 a 6 Kg;

La crosta è rugosa e sottile, di media consistenza, a volte fiorita e presenta un colore giallognolo tendente al grigio con il prolungare della stagionatura;

La pasta è compatta, marmorizzata, più morbida nel sottocrosta e di colore bianco paglierino: può presentare striature cremose e venature verdi-bluastre accompagnate da fenomeni di proteolisi.

2.2 *Caratteristiche chimiche microbiologiche*:

Umidità 50,0 %-51,0 %

Lipidi T.q. 26,0%- 28,00 %

Lipidi su sostanza secca minimo 48,0 %

Proteine T.q. !8,0%-22,00 %

Carboidrati T.q. inferiore a 1

Lo Strachitunt presenta una microflora lattica caratterizzata da micrococcacee, enterococchi e lattobacilli mesofili e termofili. I batteri lattici eterofermentanti rivestono grande importanza in quanto con la

produzione di gas favoriscono la formazione di “sacche d’aria” nel formaggio, le quali sono indispensabili per lo sviluppo di lieviti e muffe, caratteristiche di questo prodotto e responsabili del tipico sapore. La produzione di “Strachitunt” non prevede l’impiego di innesti fungini nel latte, pertanto il grado di erborinatura della pasta è variabile in funzione alla quantità di muffe naturalmente presenti nel latte e alla loro capacità di svilupparsi, pertanto è possibile avere un prodotto con un’erborinatura molto limitata, ma nonostante questo il gusto e il sapore rispettano le tipiche peculiarità del formaggio erborinato.

2.3 *Caratteristiche organolettiche*

Lo “Strachitunt” presenta un sapore aromatico ed intenso, variabile da dolce a piccante e può assumere connotazioni più pronunciate con il trascorrere della stagionatura.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. formaggio “Strachitunt” comprende i comuni di Blello, Gerosa, Taleggio, Vedeseta situati in provincia di Bergamo, ad un’altitudine minima di 700 m. s.l.m., il cui territorio, in parte o totalmente, formano la Valtaleggio.

Parte della zona di produzione dello “Strachitunt” è oggi ricompresa nel perimetro del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche e l’intero bacino vallivo della Valtaleggio, fa oggi parte dell’Ecomuseo “Valtaleggio - Citta del Taleggio, dello Strachitunt e delle baite tipiche”, riconosciuto con decreto della Regione Lombardia n. VIII//(/L, 20 luglio 2008.).

Art. 4.

Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, dei produttori è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l’organismo di controllo verifichi delle non conformità, rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione “Strachitunt “.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 *Materia prima*

Il latte, di due mungiture e lavorato separatamente, deve provenire da vacche allevate in aziende ubicate nella zona d’origine e appartenere a vacche di razza Bruna per almeno il 90% del totale. Il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 90% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 60% della razione, devono provenire dal territorio identificato al precedente art.3. Nella razione alimentare sono previsti inoltre concentrati di cereali (mais, orzo, frumento), leguminose (soia) e sottoprodotti della lavorazione dei medesimi in percentuale inferiore a 35% della sostanza secca, sale pastorizio e complessi minerali e vitaminici quali integratori.

È vietato l’uso di insilati di mais.

È assolutamente vietata la parziale o totale scrematura.

5.2 *Preparazione*

Il latte crudo viene trasferito in caldaia d’acciaio; è ammesso l’utilizzo di caldaie in rame.

Il latte non deve essere portato a temperature inferiori ai 10°C e viene addizionato con caglio bovino. Se prima dell’aggiunta del caglio il latte presenta una temperatura inferiore a quella di coagulazione, viene riscaldato fino a 36-37°C. È ammessa l’aggiunta di un innesto naturale o selezionato proveniente e ottenuto da ceppi autoctoni prodotti nell’area indicata all’articolo 3 del presente disciplinare di produzione.

Il latte viene lasciato coagulare a 33-38°C per 20-30 minuti.

Il coagulo ottenuto nel corso della prima lavorazione viene raccolto in un fagotto di tela in fibra naturale o sintetica e posto a sgocciolare in un ambiente con umidità dell’80-90% e temperatura superiore a 10°C per un periodo minimo di 12 ore.

Il coagulo ottenuto nel corso della seconda lavorazione viene rotto direttamente in caldaia. La rottura si articola in 2 o 3 momenti intervallati da periodi di sosta, fino ad ottenere grani grossi come una noce o una nocciola.

I due coaguli, ottenuti a distanza di minimo 12 ore, vengono posti a strati alternati in uno stampo

precedentemente foderato con una apposita tela in fibra naturale o sinteticà. Dopo la sosta di 30-45 minuti si procede ad eliminare la tela filtrante e si esegue il primo rivoltamento della cagliata nello stampo.

Dopo 24 ore dalla formatura, al momento di rivoltare la forma, nello stampo vengono posti i marchi con impresso il simbolo STV e la data di produzione.

Salatura

La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale di sale secco sulle facce e sullo scalzo e si protrae per massimo 6 giorni in funzione della temperatura ambientale e delle dimensioni della forma.

Stagionatura

La stagionatura del prodotto avviene in locali con temperatura compresa tra i 4°C e i 10°C e deve protrarsi per almeno 75 giorni.

Durante tale periodo le forme, eventualmente poste su assi di legno, possono essere trattate saltuariamente con acqua e sale.

Foratura

Dopo circa 30 giorni dall’inizio della stagionatura, utilizzando aghi metallici, le forme vengono forate sulle facce e sullo scalzo.

Tale operazione, prima del termine della stagionatura, può essere ripetuta in funzione dell’andamento della maturazione del prodotto.

Art. 6.

Legame con l’ambiente

La Valtaleggio, area di produzione dello Strachaunt, grazie alla presenza di un clima fresco associato ad una grande disponibilità di acqua, di essenze aromatiche e di ricchi pascoli, presenta un ambiente ideale per la pratica dell’alpeggio, la produzione e la lavorazione del latte destinato alla preparazione di questo formaggio. La Valtaleggio è una delle più estese convalli di destra della Val Brembana. È percorsa dal torrente Enna che, diretto da ovest a est, sfocia nel fiume Brembo a San Giovanni Bianco.

La Valle ha la forma di due rettangoli di superficie diversa ed è solcata in senso longitudinale dal torrente principale che taglia la valle in due versanti: il versante settentrionale e quello meridionale. Il primo è caratterizzato da dolci pendenze, da frequenti ripiani e altipiani, qua e là franoso in rapporto alle rocce affioranti ma nel complesso fertile, dominato da cime verdi di pascoli che variano dai 1600 ai 2000 m; Il versante meridionale invece si presenta alquanto più aspro, dominato da cime generalmente alternate a dolci pendenze. Fa corona tutt’attorno una linea chiusa di monti che isolano la Valtaleggio dalle valli Brembilla e Imagna a sud, dalla Valsassina a ovest, dalla Valtorta-Stabina a nord, dal solco medio di Val Brembana a est nel cui fiume Brembo confluisce il torrente Enna dopo essersi aperto il varco in una strettissima forra.

Il clima è generalmente fresco e umido: durante l’inverno le precipitazioni sono molto abbondanti e se a questo fattore aggiungiamo un’escursione termica poco accentuata, ne deriva un vero e proprio paradiso per una vasta gamma di specie e varietà botaniche. La parte più bassa della valle presenta clima più temperato, con estesi boschi di latifoglie ai quali, salendo di quota, si sostituiscono le conifere. Più in alto ancora incontriamo i pascoli con numerose malghe ed infine i ghiaioni e le rupi quasi sempre acidofile tranne alcuni isolati scogli carbonatici ricchissimi di flora alpina.

Le caratteristiche morfologiche della Valtaleggio hanno determinato la nascita di aziende agricole di piccole dimensioni con la produzione di formaggi inizialmente per proprio uso e consumo. Aziende che ancora oggi praticano l'alpeggio estivo nei pascoli, l'allevamento di bovini di razza Bruna, alimentati prevalentemente da erba e/o fieno di prato polifita provenienti dalla zona d'origine, l'adozione di tecniche ancestrali tramandate da generazione in generazione, quale l'antica tecnica casearia delle due paste, oltre all'impiego di siero acido come detergente sgrassante per la pulizia della caldaia e degli strumenti di lavoro, che pur rispettando la salubrità del prodotto finito, sono amichevoli nei confronti dell'ambiente rafforzandone il legame.

Lo Strachìtunt è dunque strettamente legato all'ambiente di produzione che vede l'allevamento di vacche di razza Bruna, alimentate prevalentemente con erbe e foraggi della zona, e la trasformazione del latte crudo direttamente in malga o in aziende presenti sul territorio; nel primo caso non si ha alcun trasporto del latte, nel secondo caso il trasporto è molto limitato. Questo permette che si realizzi un legame molto stretto tra qualità chimico-fisica e microbiologica del latte e qualità del prodotto finito.

Inoltre la peculiarità di questo formaggio è lo sviluppo più o meno accentuato dell'erborinatura della pasta, in quanto ciò è fortemente influenzato dai ceppi fungini presenti naturalmente nel latte e negli ambienti di stagionatura.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sarà effettuato da una struttura conforme alle disposizioni degli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006. Tale struttura è CSQA certificazione Srl - via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)-Tel: + 39 044 5313011, Fax +39 044 5313070, e-mail csqa@.it.

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio D.O.P. "Strachitunt" è commercializzato in forma intera e/o porzionata. L'attività di porzionatura e confezionamento del formaggio D.O.P. "Strachitunt" è consentita anche in aree esterne alla zona geografica. Le aziende porzionatrici e confezionatrici sono tenute a comunicare preventivamente tale attività al Consorzio di Tutela dello Strachitunt.

Il formaggio D.O.P. "Strachitunt" è immesso al consumo munito di simbolo grafico rappresentato dall'acronimo "STV" e il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione impressi su una faccia della forma nello stampo.

Il marchio utilizzato per imprimere il simbolo grafico sulle forme è in materiale plastico alimentare ed ha la forma di un rettangolo pieno con la base di 23 cm e l'altezza di 11,5 cm.

I lati di tale rettangolo sono arrotondati: nella parte centrale il marchio risulta essere alto 16,5 cm e largo 26 cm. All'interno è riportato il simbolo "STV" in rilievo.

Le forme intere commercializzate devono inoltre riportare sulla faccia superiore una velina identificativa riportante il logo ed il simbolo grafico del prodotto.

La velina apposta sulla faccia superiore di ogni forma, in carta alimentare, ha forma circolare; è costituita da una fustella esterna nella quale è riportato il logo "Strachitunt" abbinato al simbolo «STV», posto a raggiera. Devono inoltre essere riportati gli ingredienti e le modalità di conservazione del prodotto. La fustella è di colore marrone:

pantone 175 = quadricromia 60mg 87y 78k

La parte interna della fustella deve riportare il nome del prodotto ed ancora il logo "Strachitunt" abbinato al simbolo "STV". Al centro è possibile riportare la linea grafica desiderata, ed il logo dell'azienda non potrà essere più grande del logo "Strachitunt".

L'incarto esterno del formaggio riporta, in ripetizione, il logo "Strachitunt" abbinato al simbolo "STV".

Al centro di tale incarto è presente un cerchio dal bordo marrone: le indicazioni da riportare nella parte interna del cerchio sono le stesse della parte interna della fustella dell'etichetta.

In alto, al centro, vengono invece riportate alcune caratteristiche del formaggio: territorio di produzione, territorio di provenienza del latte, tipologia di vacche e loro alimentazione, tipologia del latte e del formaggio, tempo minimo di stagionatura. In carattere più piccolo devono essere indicati gli ingredienti e le modalità di conservazione.

È possibile indicare inoltre il nome del produttore.

Il simbolo grafico identificante il formaggio D.O.P. "Strachitunt" è costituito dalle lettere "STV" Il logo "Strachitunt" dovrà essere abbinato al simbolo "STV" utilizzando i seguenti colori: pantone 476 = quadricromia 85c 85mg 100y

pantone 139 = quadricromia 40mg 100y 33k

Il simbolo "STV" potrà essere utilizzato solo nelle varianti proposte.

14A02621

DECRETO 18 marzo 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 06 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Limone di Sorrento";

Visti i decreti del 17 luglio 2006, del 23 ottobre 2009 e del 26 novembre 2012 con il quale è stato confermato al Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Sorrento»;

Considerato che il Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 67679 e il numero di raccolta 17138, con atto a firma del Notaio Adolfo Cannavale del 21 novembre 2013, registrato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Stabia il 26 novembre 2013 al n. 196917/2013 del 3 dicembre 2013.

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP numero di repertorio 67679 e il numero di raccolta 17138, con atto a firma del Notaio Adolfo Cannavale del 21 novembre 2013, registrato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Stabia il 26 novembre 2013 al n. 196917/2013 del 3 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

14A02622

DECRETO 18 marzo 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Ricotta Romana a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta Romana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP)

e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 737 della Commissione del 13 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 122 del 14 maggio 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Ricotta Romana";

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2010, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela Ricotta Romana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Ricotta Romana";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «prodotti lattiero-caseari di vario tipo» individuata all'art. 4, lettera *l)* del medesimo decreto e s.m.i., rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.A. e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Ricotta Romana";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela Ricotta Romana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 20 luglio 2010, al Consorzio di Tutela Ricotta Romana, con sede in Romana, c/o ARSIAL Via R. Lanciani n. 38, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Ricotta Romana";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

14A02623

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Cnim Srl, in Roma, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA,
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONE INDUSTRIALE E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società CNIM Srl del 4 dicembre 2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del comitato settoriale di Accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 18 ottobre 2013, acquisita in data 23 dicembre 2013, prot. n. 173395, con la quale è rilasciato alla società CNIM S.r.l., l'accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO IEC 45011, per talune macchine dell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE (macchine): modulo B (allegato *IX)* e modulo H (allegato *X)*;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società CNIM Srl con sede legale in via Barberini, 68 - 00187 Roma, è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX e X per le seguenti categorie di macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento ha validità fino al 17 ottobre 2017, ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero delle Attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalità di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 21 febbraio 2014

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

14A02664

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 marzo 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie. (Ordinanza n. 159).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3646 del 23 gennaio 2008, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3885 del 2 luglio 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3926 del 26 febbraio 2011;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, con il quale è stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 è e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738/2009 sopra citata del 20 dicembre 2013 e del 10 gennaio 2014, quest'ultima comprendente la relazione conclusiva del 9 gennaio 2014 del medesimo Commissario delegato sulle attività svolte per il superamento del contesto critico in rassegna;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale tutela del territorio e risorse idriche prot. n. 2842 del 28 gennaio 2014;

Acquisita l'intesa delle Regione Siciliana con nota prot. n. 2259 del 19 febbraio 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, la struttura commissariale istituita ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 provvede entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, a trasferire al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile eventuali aggiornamenti della relazione conclusiva del 9 gennaio 2014 sulle attività svolte dal Commissario delegato pro-tempore per il superamento del contesto critico in rassegna.

4. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, che viene allo stesso intestata per ventidue mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano sarà oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto accordo giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nell'Accordo di programma approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilità speciale provvede, altresì, ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2014

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

14A02646

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 marzo 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Chinocid» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 74/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione FV n. 2/2014 del 7 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale CHINOCID con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Bioakos Farma Laboratori S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Giacomini, 4 - Firenze, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 5 febbraio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: CHINOCID.

Confezioni:

A.I.C. n. 037293 014 - 250 mg compresse rivestite con film 10 compresse;

A.I.C. n. 037293 026 - 500 mg compresse rivestite con film 6 compresse;

A.I.C. n. 037293 038 - 750 mg compresse rivestite con film 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioakos Farma Laboratori S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Le modifiche all'etichettatura di cui alla determinazione FV n. 2/2014 del 7 gennaio 2014 devono essere apportate alla prima ristampa successiva alla data di entrata in vigore della suddetta determinazione.

I lotti delle confezioni del medicinale Chinocid già prodotti, presenti nel magazzino dell'officina di produzione ma non ancora immessi nel ciclo distributivo, potranno essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta a condizione che il foglio illustrativo rechi le modifiche di cui all'art. 2 della determinazione FV n. 2/2014 del 7 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2014.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 marzo 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A02628

DETERMINA 12 marzo 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Mesavancol» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 75/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV n. 231/2013 del 3 settembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento NL/H/0733/001/R/001 del medicinale MESAVANCOL con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Giuliani S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Palagi, 2 - 20129 Milano nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 7 marzo 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale:

Medicinale: MESAVANCOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 037734 011 «1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 037734 023 «1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 120 compresse in blister PA/AL/PVC.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.A.

Procedura: Mutuo Riconoscimento.

Codice Procedura Europea: NL/H/0733/001/R/001,

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dalla data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo FV n. 231/2013 del 3 settembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 marzo 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A02627

DETERMINA 14 marzo 2014.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Levetiracetam Hospira», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 263/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 febbraio 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 12 febbraio 2014;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, generici/equivalenti/biosimilari di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: LEVETIRACETAM HOSPIRA, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Allegato alla Determina AIFA Numero 263/2014 del 14/03/2014

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Generici / Equivalenti / Biosimilari di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

LEVETIRACETAM HOSPIRA

Codice ATC - Principio Attivo: N03AX14 - Levetiracetam

Titolare: HOSPIRA UK LTD

GUUE 28/02/2014

Indicazioni terapeutiche

Levetiracetam Hospira è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti e adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.
Levetiracetam Hospira è indicato quale terapia aggiuntiva

- nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di età con epilessia
- nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Mioclonica Giovanile
- nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Generalizzata Idiopatica.

Levetiracetam Hospira concentrato rappresenta una alternativa per i pazienti quando la terapia orale non è temporaneamente possibile.

Modo di somministrazione

La terapia con levetiracetam può essere iniziata sia per via endovenosa che per via orale.
Il passaggio dalla via orale alla endovenosa e viceversa può essere fatto direttamente senza titolazione. La dose giornaliera e la frequenza di somministrazione devono essere mantenute.
Levetiracetam Hospira concentrato è solo per uso endovenoso e la dose raccomandata deve essere diluita in almeno 100 ml di un diluente compatibile e somministrata per via endovenosa in infusione endovenosa di 15 minuti (vedere paragrafo 6.6 DEL Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/889/001 AIC: 043185014 /E
100 MG/ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - FLACONCINO (VETRO) 5 ML - 10 FLACONCINI

EU/1/13/889/002 AIC: 043185026 /E
100 MG/ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - FLACONCINO (VETRO) 5ML - 25 FLACONCINI.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento dell'Unione (elenco EURD) di cui all'articolo 107 c, quater, par 7, della Direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel Modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

• su richiesta dell'Agenzia Europea dei medicinali;

• ogni volta che il sistema di gestione del rischio viene modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un obiettivo importante (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione:

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

14A02629

DETERMINA 17 marzo 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alkeran» (melfalan), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 301/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ALKERAN (melfalan);

Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Trading Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ALKERAN (melfalan);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 31 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALKERAN (melfalan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml - A.I.C. n. 021250028 (in base 10) 0N8HZD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 149,87.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 247,35.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALKERAN (melfalan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02612

DETERMINA 17 marzo 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Alkeran» (melfalan), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 303/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ALKERAN (melfalan);

Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Trading Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ALKERAN (melfalan);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 31 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALKERAN (melfalan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 021250030 (in base 10) 0N8HZG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 57,62.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 95,10.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALKERAN (melfalan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02613

DETERMINA 17 marzo 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Purinethol» (mercaptopurina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 307/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale PURINETHOL (mercaptopurina);

Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Trading Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale PURINETHOL (mercaptopurina);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 31 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PURINETHOL (mercaptopurina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«50 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 010344012 (in base 10) 09VPLD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 57,62;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 95,10.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PURINETHOL (mercaptopurina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02614

DETERMINA 17 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gabapentin Ipca» (gabapentin), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 295/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società IPCA, Produtos Farmaceuticos, Unipessoal LDA è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GABAPENTIN IPCA (gabapentin);

Vista la domanda con la quale la ditta IPCA, Produtos Farmaceuticos, Unipessoal LDA ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 042808028, 042808079 e 042808117;

Visto il parere della Commissione Tecnico-Scientifica nella seduta del 2 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GABAPENTIN IPCA (gabapentin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«100 mg capsula» 50 capsule in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 042808028 (in base 10) 18UDQW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,55;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,65.

Confezione:

«300 mg capsula» 50 capsule in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 042808079 (in base 10) 18UDSH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,64;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,95.

Confezione:

«400 mg capsula» 30 capsule in blister PVDC/PVC/AL;

A.I.C. n. 042808117 (in base 10) 18UDTP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,09;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,29.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GABAPENTIN IPCA (gabapentin) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02615

DETERMINA 17 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stribild» (elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxil), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 294/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Gilead Sciences International Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale STRIBILD (elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxil);

Vista la domanda con la quale la ditta Gilead Sciences International Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numeri di A.I.C. 042815011, 042815023;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 14 gennaio 2014;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 30 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STRIBILD (elvitegravir/cobicistat /emtricitabina/tenofovir disoproxil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

150 mg/150 mg/200 mg/245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

A.I.C. n. 042815011/E (in base 10) 18UMK3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1059,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1748,60.

Confezione:

150 mg/150 mg/200 mg/245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 3 x 30 compresse;

A.I.C. n. 042815023/E (in base 10) 18UMKH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3178,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5245,80.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale STRIBILD (elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxil) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - infettivologo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02616

DETERMINA 17 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Teglutik» (riluzolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 296/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la determinazione AIFA n. 2141 dell'11 dicembre 2013, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TEGLUTIK (riluzolo), il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 8, Supplemento Ordinario n. 3, dell'11 gennaio 2014;

Vista la domanda con la quale la ditta Italfarmaco S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042018010;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 30 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEGLUTIK (riluzolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg/ml sospensione orale» 1 flacone vetro da 300 ml con siringa dosatrice da 10 ml - A.I.C. n. 042018010 (in base 10) 18296U (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 80,89.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 133,50.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Teglutik (riluzolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL) - internista, neurologo.

Art. 3.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02617

DETERMINA 17 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vepacel» (influenza, inattivato, virus intero) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 290/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA 14 marzo 2013, n. 292, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 28 marzo 2013, con cui la società Baxter Innovations GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale VEPACEL (influenza, inattivato, virus intero);

Vista la domanda con la quale la società Baxter Innovations GMBH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numeri di A.I.C. 042580011 e 042580023;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13-15 gennaio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VEPACEL (influenza, inattivato, virus intero) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

7,5 microgrammi/0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 5 ml - 20 flaconcini multidose;

A.I.C. n. 042580011/E (in base 10) 18MG1C (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

Sospensione iniettabile - uso intramuscolare - una siringa monodose preriempita (vetro) senza ago - 0,5 ml - 1 siringa;

A.I.C. n. 042580023/E (in base 10) 18MG1R (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VEPACEL (influenza, inattivato, virus intero) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02625

DETERMINA 17 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Drospirenone Mylan» (etinilestradiolo e drospirenone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 292/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la determinazione AIFA 30 ottobre 2013, n. 1843, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2013, con cui la società Mylan S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN (etinilestradiolo e drospirenone);

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 042130017 e 042130017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13-15 gennaio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN (etinilestradiolo e drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042130017 (in base 10) 185QM1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042130068 (in base 10) 185QNN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Propofol B. Braun», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 76/2014 del 12 marzo 2014

Medicinale: PROPOFOL B. BRAUN.

Confezioni: 035911 080 «5 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale di vetro da 20 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/0185/003/R/001, con scadenza il 5 giugno 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02630

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Totabi»

Estratto del provvedimento n. 206 del 6 marzo 2014.

Medicinale veterinario «TOTABI».

Confezioni: A.I.C. 104488.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia cod. fisc. 00291440170.

Modifica:

1) Variazione IB (B.II.f.1.b.2): Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Dopo la prima apertura sulla base di dati in tempo reale;

2) Variazione IA (A.1): Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

3) Variazione IA (B.II.b.2.c.2): Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti/le prove.

Si autorizzano le modifiche di seguito descritte:

1) il periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario per il medicinale in oggetto è esteso a 28 giorni;

2) modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da: IZO S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia;

a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in via San Zeno 99/A - 25124 Brescia;

3) Sostituzione del sito adibito al controllo e al rilascio dei lotti:

da: IZO S.p.A. - Via Bianchi 9 - 25124 Brescia;

a: IZO Srl a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV).

Gli stampati vanno aggiornati con le modifiche indicate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02579

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Micotil 300» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 199 del 6 marzo 2014

Medicinale veterinario «MICOTIL 300» soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101150011;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 101150023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101150035;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101150047.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede in via Gramsci, 731-733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) cod. fisc. 004226150488.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: C.I.1 a Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conferme agli articoli n. 30 e 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli n. 34 e 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio): il medicinale rientra nel campo d'applicazione definito per il ricorso.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'eliminazione della seguente specie di destinazione: conigli.

Le specie ora autorizzate sono le seguenti: bovini e ovini.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate per le specie di destinazione rimaste sono le seguenti:

«Bovini.

Trattamento della sindrome respiratoria bovina associata a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida.

Trattamento della necrobacillosi interdigitale.

Ovini.

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da Mannheimia haemolytica e Pasteurella multocida.

Trattamento della pododermatite interdigitale negli ovini causata da Dichelobacter nodosus e Fusobacterium necrophorum.

Trattamento della mastite acuta ovina causata da Staphylococcus aureus e Mycoplasma agalactiae.»

Vengono, altresì, autorizzate le modifiche ai seguenti punti del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi, che vengono così autorizzati:

punto 4.9 Posologia e via di somministrazione.

«Solo per iniezione sottocutanea.

Somministrare 10 mg di tilmicosina per kg di peso corporeo (corrispondente a 1 ml di Micotil® 300 per 30 kg di peso corporeo).

Bovini:

Metodo di somministrazione: estrarre la dose necessaria dal flacone e rimuovere la siringa dall'ago, lasciando l'ago nel flacone. Nell'eventualità in cui si debba trattare un gruppo di animali, lasciare l'ago nel flacone come ago di prelievo per le dosi successive. Immobilizzare l'animale e inserire un ago separato nel tessuto sottocutaneo del sito di iniezione, preferibilmente in una plica cutanea sopra la gabbia toracica e dietro la spalla. Collegare la siringa all'ago e iniettare alla base della plica cutanea. Non iniettare più di 20 ml per ciascun sito di iniezione.

Ovini:

Metodo di somministrazione:

Pesare accuratamente gli agnelli è importante per evitare il sovradosaggio. L'uso di siringhe da 2 ml o più piccole favorisce un dosaggio accurato.

Estrarre la dose necessaria dal flacone e rimuovere la siringa dall'ago, lasciando l'ago nel flacone. Immobilizzare l'animale e inserire un ago separato nel tessuto sottocutaneo del sito di iniezione, preferibilmente in una plica cutanea sopra la gabbia toracica e dietro la spalla. Collegare la siringa all'ago e iniettare alla base della plica cutanea. Non iniettare più di 2 ml per ciascun sito di iniezione.

Se non si osserva alcun miglioramento entro 48 ore, la diagnosi deve essere riconfermata.

Evitare l'introduzione di elementi contaminanti nel flacone durante l'uso. Il flacone deve essere ispezionato visivamente per evitare la presenza di particolati e/o aspetto fisico anomalo. Nell'eventualità si osservassero, gettare il flacone.»

punto 4.11 Tempo(i) di attesa.

Bovini:

Carne e visceri: 70 giorni.

Latte: 36 giorni.

Se il prodotto viene somministrato a bovine in asciutta o a bovine da latte gravide (in accordo con il paragrafo 4.7), il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 36 giorni dopo il parto.

Ovini:

Carne e visceri: 42 giorni.

Latte: 18 giorni.

Se il prodotto viene somministrato a pecore in asciutta o in gravidanza (in accordo con il paragrafo 4.7), il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 18 giorni dopo il parto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02580

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equipulmin» 25 microgrammi/ml.

Estratto decreto n. 29 del 6 marzo 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0424/001/DC.

Medicinale veterinario «EQUIPULMIN» 25 microgrammi/ml sciroppo per cavalli.

Titolare A.I.C.: Reveta Handel Und Forschung GmbH con sede in Ostelandring 13, 31303 Burgdorf (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società CP-Pharma nello stabilimento sito in Ostlandring 13, 31303 Burgdorf (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone - A.I.C. n. 104477017.

Composizione:

ogni ml contiene:

Principio attivo:

Clenbuterolo cloridrato - 25 microgrammi (corrispondente a 22 microgrammi di clenbuterolo).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle malattie respiratorie nei cavalli laddove si ritenga che l'ostruzione delle vie aeree dovuta a broncospasmo e/o accumulo di muco sia un fattore concorrente, e sia auspicabile migliorare la clearance mucociliare. Da usare da solo o come terapia adiuvante.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 28 giorni.

Uso non autorizzato in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A02581

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «UPPLANDSKUBB»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 79 del 18 marzo 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Svezia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria» - «Upplandskubb».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione gene-

rale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ex PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A02618

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento LIE n.1 151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» registrata con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di Tutela DOP Colline Salernitane, con sede via Belvedere, 10 - Battipaglia - 84091 Novara e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento UE n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte di un gruppo avente legittimo interesse, di chiedere la modifica al disciplinari di produzione della denominazioni registrata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Campania circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. Salernitane " cosi come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva
a Denominazione di Origine Protetta "COLLINE SALERNITANE"

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", è riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", designa esclusivamente l'olio ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.

Nei nuovi impianti, che possono essere solo di tipo specializzato, devono essere presenti le varietà di cui al primo comma e l'introduzione di nuove varietà è autorizzata, dalla Regione Campania sentito il Consorzio di Tutela a condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto.

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di fruttato medio alto;

sapore: fruttato con media debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,50 per 100 grammi di olio.

numero perossidi < = l4Meq 02/Kg.

K232 < = 2,20

acido linoleico < = 10,00

polifenoli totali = > 100

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere co vigente normativa U.E..

Per assicurare tali parametri, all'atto del controllo di conformità l'acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non deve eccedere grammi 0,50 per 100 grammi di olio e il numero di perossidi non deve essere superiore a 12 Meq 02/Kg

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", devono essere prodotte, nel territorio della provincia di Salerno, idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acerno, Albanella, Altavilla, Amalfi, Aquara, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Caggiano, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo, Castiglione dei Genovesi, Cava de' Tirreni, Cetara, Coniano, Conca dei Marini, Controne, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Felitto, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laurino, Laviano, Maiori, Mercato S. Severino, Minori, Montecorvino Rovella e Pugliano, Monte S. Giacomo, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccapiemonte, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salerno, Salvitelle, S. Cipriano Picentino, S. Gregorio Magno, S. Mango Piemonte, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Arsenio, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Sarno, Sassano, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Tramonti, Valle dell'Angelo, Valva, Vietri sul Mare. Sono, altresì, compresi per parte del loro territorio, i seguenti comuni: Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Bellizzi.

I confini dell'area di produzione della DOP Colline Salernitane sono individuati in cartografia da una linea che, partendo dal confine settentrionale della provincia di Salerno, presso il confine comunale di Positano, segue tutta la costa sul mare Tirreno fino ad incrociare il confine nord-ovest del comune di Pontecagnano Faiano che percorre fino ad incrociare la S.S. 18; segue questa, in direzione sud, fino a Battipaglia; prosegue per la S.S. 19, fino ad incrociare, in agro di Eboli, la S.P. (Corneto), che percorre completamente fino al bivio di Santa Cecilia, ove si ricongiunge con la S.S. 18 che segue fino al confine settentrionale del comune di Agropoli; segue, nell'ordine, i confini meridionali dei comuni di Capaccio, Roccadaspide, Felitto, Laurino, Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S. Giacomo, Sassano, Padula; risale il confine provinciale di Salerno, fino ad incrociare il confine comunale di Acerno, che segue prima in direzione sud-ovest, poi in direzione nord, fino a ricongiungersi con il confine provinciale che percorre fino al confine meridionale di Sarno; qui prosegue prima lungo i confini meridionali di Sarno e di Siano, poi lungo il confine tra i comuni di Mercato S. Severino e Castel S. Giorgio e tra Cava de' Tirreni e Nocera Superiore; prosegue lungo il confine nord di Tramonti fino a ricongiungersi con il confine provinciale che segue, verso il mare, fino al punto di partenza, includendo per intero il comune di Positano.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli olivicoltori, dei frantoi ani, e degli imbottigliatori nonché attraverso la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche e giuridiche, scritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Produzione olive

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni siano collinari, in prevalenza argillosi e calcarei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; è consentita l'irrigazione.

I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con l'utilizzazione per almeno l'85% delle seguenti varietà, da sole o congiuntamente: Rotondella, Carpellese, Frantoio.

La raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline Salernitane" deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre non è consentito, per la produzione di olio DOP Colline Salernitane, la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e si conclude entro il 31 Dicembre. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. La produzione massima di olive (Ha), per la trasformazione in olio DOP Colline Salernitane, non può superare Kg. 12.000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

È consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta "Colline Salernitane" con metodo biologico.

Oleificazione

Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale dei comuni indicati nel precedente art. 3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici in grado di produrre oli che conservino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La vocazione olearia del territorio salernitano si è consolidata nei secoli ed ha radici antichissime in quanto deriva da varietà autoctone da sempre presenti nel salernitano. L'olio trae la sua tipicità proprio dalla peculiarità del territorio, dotato di connotazioni pedoclimatiche, paesistiche, storiche, culturali ed economiche assolutamente originali. Esso si produce in un'area fortemente vocata alla coltivazione dell'olivo, caratterizzata da un patrimonio varietale particolarmente ricco e originale. Notizie certe ne fanno risalire la coltivazione agli antichi Focesi, coloni della Magna Grecia, che cominciarono a diffonderla nella Piana dell'Alento e nelle aree collinari circostanti. Fu poi attraverso l'occupazione del territorio da parte dei Romani che l'olivicoltura si diffuse in tutta l'area salernitana. Ancora oggi, alcune località derivano il proprio nome dalla presenza e coltivazione dell'olivo: Oliveto Citra, Olivella, Ogliara, ecc. Ancora oggi, passeggiando per questo territorio di eccezionale bellezza che si estende da Positano fino a Paestum passando per Amalfi, è facile imbattersi in olivi millenari di grande taglia, nei quali è racchiusa la storia delle popolazioni locali che hanno tratto, nei momenti più difficili, sicuro sostentamento con l'olio delle Colline Salernitane.

L'olio delle "Colline Salernitane" trae la propria tipicità dalla peculiarità del territorio, dotato di connotazioni pedoclimatiche, paesistiche, storiche, culturali ed economiche assolutamente originali. Il territorio è dominato dai rilievi calcarei piuttosto accidentati ed irregolari, morfologicamente distinti, di altitudine collinare medio-alta, caratterizzati da bancate calcareo-dolomitiche circondate e racchiuse da coltri di materiale detritico calcareo e silico-marnoso, dalla caratteristica struttura a pieghe. Le caratteristiche qualitative della produzione oleicola locale sono positivamente influenzate dal clima tipicamente mediterraneo, dalla temperatura mite, dalle precipitazioni concentrate nel periodo autunno vernino che rendono l'ambiente decisamente originale e tipico, assieme alle tecniche colturali e alle pratiche tradizionali seguite per l'ottenimento del prodotto.

L'olio extravergine di oliva "Colline Salernitane" ha radici antichissime, derivando da varietà autoctone quali Rotondella e Carpellese da sempre coltivate in provincia di Salerno. A queste varietà si sono aggiunte, ormai da molti decenni, le cultivar Frantoio e Leccino, che si sono perfettamente adattate agli ambienti di coltivazione. La presenza dell'olivo in provincia di Salerno è, infatti, una componente essenziale del territorio, della cultura e dell'ambiente, tanto che attraverso i secoli è entrata a far parte integrante della vita quotidiana della comunità (usi, costumi, tradizioni, ecc.).

L'olio delle "Colline Salernitane" ha assunto negli anni notorietà ed è stato, in prevalenza, commercializzato sui mercati regionali.

Le cultivar specifiche e le particolari condizioni pedoclimatiche del territorio realizzano la felice combinazione che conferisce all'olio delle Colline Salernitane la sua struttura equilibrata, la presenza di lievi note di amaro e di piccante ed un fruttato medio, elementi che caratterizzano la tipicità del prodotto.

Art. 7.

Controllo

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 53 e 54 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale struttura è Agroqualità S.p.a. Via del Fiumicello, 7 - 80143 Napoli Tel.: 081 6907725 - 081 6907778 - 081 6907780 fax: 010 5351145 email: napoliagro@agroqualita.it.

Art. 8.

Etichettatura

La designazione degli oli nella fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto é stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore di fondo e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine "Colline Salernitane", ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Colline Salernitane", seguita immediatamente dalla dizione "Denominazione di origine protetta" e dal simbolo comunitario.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione, la capacità del contenitore.

Le confezioni devono essere numerate e l'annata di produzione deve essere espressa con l'indicazione dell'anno di produzione delle olive e con il successivo.

La dizione "Denominazione di origine protetta" e/o il simbolo comunitario possono essere riportati anche in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "D.O.P."

La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo della Denominazione di origine protetta, costituito da una superficie circolare di colore blu con la scritta "DOP" e con una corona circolare giallo paglierina interrotta alla base dalla scritta "Colline Salernitane". In alto a sinistra è rappresentata un'oliva con una foglia come di seguito illustrato.

VERDE PANTONE 371C,

GIALLO PANTONE 611C,

BLU PANTONE 5467C:

14A02624

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Partecipazioni & Investimenti S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 18 marzo 2014, emenato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società «Partecipazioni & Investimenti S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 08436020963, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

14A02582

REGIONE LOMBARDIA

Comunicato relativo a determinazioni in merito all'ambito del Naviglio Grande e Pavese, in Milano

La regione Lombardia, con deliberazione di giunta n. X/1402 del 21 febbraio 2014, ha assunto determinazioni in merito alle aree assoggettate a tutela con d.g.r. n. 62221/1994 relative all'ambito del Naviglio Grande e Pavese in comune di Milano, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004.

La deliberazione è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale di regione Lombardia - serie ordinaria - n. 9 del 25 febbraio 2014.

14A02654

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 10 marzo 2014 dell'Agenzia dell'entrate, recante: «Estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari - Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2014).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 33, seconda colonna, alla fine dell'art. 3, dove è scritto: «…che ne attesta le relative funzioni e al richiedente tramite il servizio telematico.», leggasi: «…che ne attesta le relative funzioni *e viene restituito* al richiedente tramite il servizio telematico.».

14A02724

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-077) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00